



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - DEC - 2010 - 0000210 del 26/04/2010

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, ed in particolare l'art. 35, comma 2 ter;

VISTO l'art. 20 della legge n. 9 del 9 gennaio 1991, che consente alle imprese la produzione di energia elettrica, determinando in tal modo una liberalizzazione di tali attività produttive;

VISTO il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 concernente "Attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";



VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7, convertito in legge n. 55 del 9 aprile 2002, recante “Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”;

VISTO l'art. 267 e seguenti del D.lgs n. 152/2006 in tema di “tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera”;

VISTO l'art. 9 del DPR 14 maggio 2007, n. 90 che istituisce la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS nonché le successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge n. 123 del 14 luglio 2008;

VISTA la nota in data 11 luglio 2005 con cui, nell'ambito dell'autorizzazione unica ai sensi della legge n. 55/2002, la Società ILVA S.A., – con sede in Milano, via Certosa, 249 - ha presentato, ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986, l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di centrale termoelettrica a ciclo combinato da circa 600 MWe da realizzarsi nel Comune di Taranto;

PRESO ATTO che il progetto presentato dalla ILVA S.p.A. consiste nella realizzazione nel Comune di Taranto di una centrale termoelettrica a ciclo combinato di circa 600 MWe, alimentata a gas siderurgici e gas naturale per la fornitura di energia elettrica e vapore per lo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto;

VISTO che la Società proponente ha provveduto a dare comunicazione al pubblico del deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale, per la pubblica consultazione, tramite annunci pubblicati sui quotidiani “*La Stampa*” e “*La Gazzetta del Mezzogiorno*” in data 11.07.2005;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società proponente in data 11.07.2007 a corredo dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale e le integrazioni ed i chiarimenti forniti in corso di istruttoria;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni n. 39 espresso in data 05.05.2008 dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Regione Puglia con DGR n. 1615 del 30.10.2006 che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali n. DG-PAAC/34.19.04/1805 del 05.02.2009 che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che per quanto riguarda le zone protette speciali tutelate a livello comunitario, all'interno dell'area vasta di riferimento della centrale sono presenti cinque Siti di Importanza Comunitaria (SIC):

- SIC "Mar Piccolo" (IT9130004),
- SIC "Pineta dell'Arco Ionico" (IT9130006),
- SIC "Posidomieto Isola di San Pietro – Torre Canneto" (IT9130008),
- SIC "Masseria Torre Bianca" (IT9130002)
- SIC "Area delle Gravine" (IT9130007);

e che la valutazione di incidenza "basata sui risultati delle elaborazioni e delle simulazioni svolte all'interno dello Studio di Impatto Ambientale, porta a concludere che la realizzazione della centrale termoelettrica non determina impatti significativi sulle componenti floro-faunistiche e sugli ecosistemi";

PRESO ATTO che sono pervenute, ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86, le seguenti osservazioni da parte del pubblico che sono state considerate, nel corso dell'istruttoria, ai fini della definizione del procedimento:

- Unione Regionale UIL Puglia e Bari nota del 06.03.2006, trasmessa via fax il 06.03.2007 (prot. DSA-2007-0007425 del 12.03.2007);
- Società Edison S.p.A. - nota del 02.08.2005 (prot. DSA-20735 del 17.08.2005);



- Società Edison S.p.A. – nota del 03.10.2005 (prot. DSA-2005-0025211 del 11.10.2005 del 17.08.2005);

PRESO ATTO che:

- successivamente sono pervenute le seguenti note della Società Edison S.p.A.:
 - nota del 31.03.2008 (prot. DSA-2008-0009951 del 10.04.10.2008) che richiama le precedenti note del 02.08.2005 e del 03.10.2005;
 - nota del 17.05.2009 (prot. DSA-2009-0007431 del 24.03.2009);
 - nota del 17.07.2009 (prot. DSA-2009-0019173 del 20.07.2009);
- con dette note la Società Edison S.p.A., in qualità di contro interessata al progetto, ha comunicato alcune osservazioni in ordine ad aspetti rappresentati nell'istanza presentata da ILVA S.p.A., attinenti l'effettiva esistenza di gas di processo in eccesso prodotti nello stabilimento siderurgico ove sono localizzate due centrali termoelettriche della stessa Società Edison e l'esatto riporto dei dati relativi alle dette due centrali., in particolare per quanto riguarda le emissioni in atmosfera;
- con note n. DSA-2009-0008709 del 06.04.2009 e n. DSA-2009-0019350 del 21.07.2009 sono state richieste alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS valutazioni in merito alle predette osservazioni comunicate dalla Società Edison S.p.A.;

ACQUISITE riguardo alle suddette osservazioni della Società Edison S.p.A.:

- le valutazioni espresse dal Comitato di coordinamento della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS nella seduta del 23.04.2009, comunicate con nota n. CTVA-2009-0002068 del 29.05.2009, acquisita con prot. DSA-2009-0013836 del 03.06.2009; tali valutazioni allegare al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante;
- le valutazioni espresse dal Comitato di coordinamento della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS nella seduta 09.09.2009, comunicate con nota CTVA-2009-0003396 del 15.09.2009,





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

acquisite con prot. DSA-2009-0024625 del 18.09.2009; tali valutazioni allegata al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante;

- la comunicazione relativa agli esiti del sopralluogo effettuato sull'area interessata dal progetto e dalle centrali della Società Edison S.p.A. in data 09.12.2009 da un gruppo istruttore della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS a tal riguardo incaricato dal Comitato di coordinamento della Commissione stessa, trasmessa con nota n. CTVA-2010-0000516 del 11.02.2010, acquisita con prot. DVA-2010-0004378 del 17.02.2010; tale comunicazione allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONDIDERATO che, sulla base di tutte le valutazioni ed approfondimenti sopra riportati della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, le osservazioni presentate dalla Società Edison S.p.A. non risultano tali da inficiare la sostanziale correttezza delle analisi ambientali svolte dal proponente; peraltro alcune di tali osservazioni, attinenti aspetti derivanti da vincoli contrattuali che legano detta Società all'ILVA S.p.A, non rivestono rilevanza ai fini del giudizio di compatibilità ambientale;

CONSIDERATO che:

- per quanto riguarda i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione il D.lgs 03.04.2006, n. 152 indica al Titolo V, Allegato VI, punto 2.2 che *"(..) in caso di misure in continuo, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25"*;
- sulla base delle disposizioni normative sopra dette si è ritenuto di integrare la prescrizione relativa ai limite di emissione, indicata al punto 3 del parere n. 39 del 05.05.2008 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS e, riportata al punto A.3) del presente provvedimento, precisando che *"i limiti di cui sopra si intendono rispettati se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25"*.



RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato, da rendersi ai sensi della legge n. 55 del 9 aprile 2002 ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico;

DECRETA

giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto proposto dalla società ILVA S.p.A. – con sede in Milano, via Certosa, 249 – relativo ad una centrale termoelettrica a ciclo combinato di potenza elettrica pari a circa 600 MW localizzata in Comune di Taranto, nel rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni che di seguito si riportano:

A.Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS

- A.1) Il proponente dovrà sottoporre ad ARPA Puglia un piano dettagliato di demolizione degli impianti per far posto alla costruzione della centrale in progetto e di smaltimento dei materiali risultanti dalle attività di smantellamento ed eventuale bonifica delle strutture esistenti e dei suoli. In questo caso la centrale potrà essere realizzata solo dopo l'avvenuta eventuale bonifica dei suoli ed il relativo decreto provinciale di rilascio dell'area per gli usi legittimi.
- A.2) La centrale dovrà essere alimentata esclusivamente con i gas siderurgici derivanti dai processi produttivi dello stabilimento, con integrazione di gas naturale per circa il 10% medio della potenza termica complessiva, oltre alla eventuale maggior quota di gas naturale atta soddisfare la stabilità di marcia della centrale medesima e per garantire l'esercizio in sicurezza degli impianti siderurgici anche in condizioni di precaria disponibilità di gas siderurgici.

Per i primi tre anni di esercizio il proponente dovrà sottoporre annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

mare e ad ARPA Puglia un rapporto relativo ai valori di emissione dei principali inquinanti.

- A.3) Dovranno essere garantiti valori di emissione (media giornaliera) per gli ossidi di azoto (espressi come NO_2) non superiori a 30 mg/Nm^3 , per il biossido di zolfo non superiori a 66 mg/Nm^3 , per il monossido di carbonio non superiori a 30 mg/Nm^3 , per le polveri non superiori a 5 mg/Nm^3 , riferiti ad una concentrazione del 15% di ossigeno nei fumi anidri.

I limiti di cui sopra si intendono rispettati se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.

- A.4) L'energia elettrica prodotta dalla centrale in progetto dovrà essere utilizzata esclusivamente per le esigenze interne dello stabilimento ILVA di Taranto.
- A.5) La centrale dovrà essere dotata di impianto di monitoraggio in continuo delle emissioni in ottemperanza al D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.. I segnali di misura saranno elaborati, registrati, archiviati e resi disponibili anche in formato elettronico alle Autorità di controllo secondo un protocollo da concordare preventivamente con le medesime Autorità che preveda anche le modalità di segnalazione, ai competenti organi, delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi sull'impianto in tali circostanze, nonché un sistema di allerta per condizioni meteorologiche o emissive critiche per la qualità dell'aria della zona, soprattutto avuto riguardo ai siti critici e/o sensibili ivi presenti.
- A.6) Al fine di contribuire a valutare nel tempo gli impatti della centrale sull'ambiente naturale nelle aree SIC individuate all'interno dell'area vasta, il proponente, come da progetto, dovrà impegnarsi a predisporre in accordo con ARPA Puglia e attuare a proprie spese un piano di monitoraggio biologico di terra mediante l'utilizzo di organismi bioindicatori e bioaccumulatori.
- A.7) L'approvvigionamento idrico per i fabbisogni di raffreddamento della centrale dovrà avvenire esclusivamente per mezzo dell'acqua di mare prelevata dal Mar Piccolo. Non dovranno essere trivellati pozzi per



- l'approvvigionamento del fabbisogno idrico della centrale.
- A.8) Per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni liquide, in accordo con le competenti autorità locali e le relative strutture competenti (ARPA Puglia), dovranno essere monitorati in continuo i principali parametri chimico-fisici delle acque reflue sulla tubazione di scarico dell'acqua al corpo idrico recettore.
- A.9) Il progetto dovrà essere realizzato per fasi. La realizzazione del primo modulo da circa 200 MWe potrà essere autorizzata sulla base del presente provvedimento, mentre la realizzazione degli altri due moduli è subordinata alla definizione dell'iter autorizzativo in corso per l'ottenimento dell'A.I.A. per le centrali esistenti. Non si ritiene infatti ambientalmente compatibile, relativamente alla componente "aria", l'ipotesi di esercizio contemporaneo degli ulteriori due turbogruppi della nuova CET4 con le esistenti centrali CET2 e CET3 nelle configurazioni attualmente oggetto della richiesta di AIA.
- A.10) L'esercizio del primo modulo dovrà utilizzare esclusivamente i gas siderurgici in eccesso rispetto a quelli utilizzati dalle centrali CET2 e CET3 di Edison e per le ore di fermo per manutenzione delle stesse, in modo da limitare lo sfogo in torcia dei gas siderurgici al minimo fisiologico.
Il proponente dovrà concordare con ARPA Puglia un programma di gestione del primo modulo per un numero di ore e/o con modalità che non comportino il superamento della somma delle emissioni autorizzate delle centrali CET2 e CET3 e degli sfoghi in torcia.
Annualmente dovrà essere sottoposto alla Regione Puglia e all'ARPA un rapporto che documenti i bilanci emissivi e le modalità di esercizio del primo modulo.
- A.11) Il proponente dovrà concordare con ARPA Puglia un piano di mitigazione degli impatti in fase di cantiere, inclusi gli impatti relativi al traffico veicolare con lo scopo di distribuire, nel tempo e su direttrici differenti, il carico del traffico per la realizzazione delle opere civili principali.
- A.12) In relazione al grado di vulnerabilità della falda superficiale, sia in fase di cantiere che di esercizio, dovranno essere messi in atto, in accordo con





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

l'ARPA Puglia, tutti gli accorgimenti, operativi e gestionali, necessari ad evitare l'inquinamento della falda freatica e dei corpi idrici limitrofi all'area di progetto, che tengano conto dei risultati del Piano di caratterizzazione approvato dalla Conferenza dei servizi decisoria convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 12.12.2003.

- A.13) Prima dell'entrata in esercizio della centrale il proponente dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero per i beni e le attività culturali ed alla Regione Puglia un piano di massima relativo al destino dei manufatti della centrale al momento della sua futura dismissione. In tale piano dovranno essere indicati gli interventi da attuarsi sul sito e sui manufatti della centrale per ripristinare il sito dal punto di vista territoriale e ambientale. In tale piano dovranno altresì essere individuati i mezzi e gli strumenti finanziari con i quali saranno realizzati gli interventi. Il piano esecutivo dovrà essere messo a punto 3 anni prima della cessazione delle attività.
- A.14) Per gli interventi di abbattimento e mitigazione dell'inquinamento ambientale, in sede di progetto esecutivo il proponente dovrà prevedere il massimo utilizzo delle tecnologie indicate nel DM 01.04.2004 - Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale.

Raccomandazioni:

Si raccomanda inoltre che il proponente adotti per il parco termoelettrico politiche aziendali tese ad ottenere la registrazione EMAS (Eco Management and Audit Scheme) di cui al regolamento CEE n. 761/2001.

B. Prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali

- B.1) I lavori di scavo di qualsiasi entità, (compresi gli scortichi iniziali del cantiere) dovranno essere seguiti costantemente da personale specializzato archeologico (da reperirsi attraverso Università o Società Archeologiche specializzate esterne al Ministero per i beni e le attività culturali, le quali prestazioni saranno a carico della Società ILVA S.p.A.) e sotto la direzione tecnico-scientifica di personale della Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse




archeologico e paleontologico che dovessero emergere nel corso dei lavori e che potrebbero determinare l'avvio, a carico della Società ILVA S.p.A., di ulteriori indagini di scavo. Si prescrive al riguardo che, se durante i lavori dovessero essere casualmente ritrovati resti antichi, manufatti o elementi di natura paleontologica, anche di apparente non interesse, dovranno essere immediatamente sospesi tutti i lavori in atto e data immediata comunicazione alla Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, la quale, se ne ravviserà la necessità, chiederà l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta ed adeguata documentazione dei resti sepolti.

- B.2) In un'ottica di graduale miglioramento della qualità architettonica dell'area e al fine di evitare che la nuova centrale costituisca un ulteriore elemento di degrado del sito, dovrà essere elaborato un progetto architettonico complessivo delle tre unità che costituiscono l'impianto, che tenga comunque conto delle diverse fasi di realizzazione prevedendo soluzioni progettuali compiute per ciascun modulo.
- B.3) Il "Rapporto semestrale sullo stato di avanzamento dell'opera", richiesto dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dovrà essere inviato anche alla Direzione Generale per la tutela e qualità del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea.
- B.4) Tutte le suddette prescrizioni dovranno essere ottemperate dalla Società ILVA S.p.A. con la redazione del Progetto Esecutivo da presentarsi prima dell'inizio delle opere e i relativi elaborati progettuali di recepimento andranno sottoposti alla verifica di ottemperanza da parte delle Soprintendenze di settore e della Direzione Generale per la tutela e qualità del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea.

C. Prescrizioni della Regione Puglia

- C.1) Con riferimento ai siti d'importanza comunitaria oggetto della valutazione di incidenza il proponente dovrà "monitorare nel tempo la compatibilità della centrale con le aree protette effettuando un monitoraggio biologico di terra consistente nella





Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

*visualizzazione delle alterazioni ambientali sugli organismi viventi e sulle loro comunità”
al fine di “una valutazione diretta sul processo di degradazione ambientale”;*

- C.2) *“Per quanto riguarda il previsto incremento produttivo da 9.000 Kton/anno a 12.000 Kton/anno sarà necessaria la richiesta di ulteriore autorizzazione che aggiorni il quadro emissivo alla luce anche della nuova normativa intervenuta.”*

D. Prescrizioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Nell'ambito del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi della legge n. 55/2002 dovranno essere previsti i necessari interventi atti a compensare gli effetti dell'incremento delle concentrazioni atmosferiche del PM10 indotte dalle trasformazioni secondarie degli inquinanti emessi dall'esercizio degli impianti laddove queste concorrano a determinare il superamento dei valori limite.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra riportate si provvederà come di seguito indicato:

- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà alla verifica delle prescrizioni di cui ai punti A.3), A.4), A.9) e D);
- il Ministero per i beni e le attività culturali provvederà alla verifica delle prescrizioni di cui ai punti B.1), B.2), B.3) e B.4);
- la Regione Puglia provvederà alla verifica delle prescrizioni di cui ai punti C.1) e C.2);
- la Regione Puglia con l'ARPA Puglia provvederà alla verifica delle prescrizioni di cui ai punti A.1), A.5), A.6), A.7), A.8), A.10), A.11), A.12) e A.14);
- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la Regione Puglia e l'ARPA Puglia provvederà alla verifica delle prescrizioni di cui al punto A.2);
- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Puglia provvederà alla verifica della prescrizione di cui ai punto A.13



Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società ILVA S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Puglia, alla Provincia di Taranto, al Comune di Taranto, all'ARPA Puglia; sarà cura della Regione Puglia comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni eventualmente interessate.


La Società ILVA S.p.A. trasmetterà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Salvaguardia Ambientale e al Ministero per i beni e le attività culturali copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della legge 24.11.2000 n. 340.

Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, della Regione Puglia e del Ministero per i beni e le attività culturali, sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale.

Roma li,

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI

